



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.–

PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

[comune.lanciano.chieti@legalmail.it](mailto:comune.lanciano.chieti@legalmail.it)

## Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Iacobucci n.4

67100 L'Aquila

[protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto MARIO PUPILLO in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di LANCIANO Prov (CH)

### RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:<sup>1</sup>

Recentemente, il Tribunale di Milano, rendendo sentenza di accoglimento al ricorso collettivo presentato da alcuni lavoratori del Comune di Trezzano sul Naviglio (Mi), ha riconosciuto l'illegittimità della trattenuta del 2,50% effettuata sulla retribuzione lorda mensile dei dipendenti pubblici, assunti post 31.12.2000.

A seguito dell'emanazione di tale sentenza, la giurisprudenza prevalente è, ormai, concorde nel sostenere che la detta decurtazione, perfettamente legittima nel sistema previdenziale TFS, diviene del tutto ingiustificata alla luce del TFR, in ragione della natura e del metodo di calcolo totalmente difformi dal primo e della mancanza dell'indicazione della destinazione della trattenuta del 2,50% dei dipendenti in TFR, dato che essa non viene riversata nelle casse Inps, ovvero in enti di gestione previdenziale, né in alcun altro fondo di previdenza complementare (cfr Tribunale di Milano sentenza n.742/2016, Tribunale Civile di Roma Sezione

<sup>1</sup>In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.–

PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

[comune.lanciano.chieti@legalmail.it](mailto:comune.lanciano.chieti@legalmail.it)

lavoro sentenze nn. 2516/2017 e 2538/2017, Tribunale di Treviso sentenza n. 104/2014, Tribunale di Padova sentenza n.948/2015, Tribunale di Termini Imerese sentenza del 13.07.2015, Tribunale di Enna sentenza del 27.07.2015, Tribunale di Torre Annunziata sentenza del 28.07.2015 .....).

Alla luce del sopra menzionato quadro giurisprudenziale, i dipendenti di questo Ente, assunti dopo il 31.12.2000, con singole note, invitavano e diffidavano il Comune a non operare per il futuro la citata trattenuta retributiva ed a restituire tutte le somme sinora indebitamente trattenute, ferma restando l'interruzione dei termini di prescrizione, avvisando che in difetto, avrebbero adito le necessarie vie legali.

In relazione a tali richieste, si pongono i seguenti quesiti:

- 1) È opportuno che il Comune di Lanciano effettui una transazione con gli interessati, per evitare un contenzioso dall'esito quasi scontato?
- 2) Il diritto al rimborso delle somme trattenute, vantato dai dipendenti richiedenti, in quanti anni si prescrive? In altre parole, avendo gli interessati formalizzato richiesta di restituzione nel 2018, qualora l'Ente concludesse un accordo transattivo, quanti anni deve restituire, cinque o dieci?
- 3) Il Comune deve sospendere, dalla prima mensilità stipendiale utile e per il futuro, la trattenuta di riferimento?

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica<sup>2</sup>, in quanto: la restituzione delle somme trattenute incide sul bilancio dell'Ente Locale.

Le norme riguardanti il quesito sono:

- legge n. 335/1995

- legge 122/2010

- art. 1, del d.l. 29 ottobre 2012, n. 185 abrogativo dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010,. Il d.l. 185 è decaduto per mancata conversione in legge, ma i suoi effetti sono stati fatti salvi all'art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

- art. 2120 del codice civile

---

<sup>2</sup>Deve ritenersi limitata "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. ( delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie)



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.–

PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

[comune.lanciano.chieti@legalmail.it](mailto:comune.lanciano.chieti@legalmail.it)

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

Corte Costituzionale sentenza n. 223 del 2012

Tribunale di Milano sentenza n.742/2016, Tribunale Civile di Roma Sezione lavoro sentenze nn. 2516/2017 e 2538/2017, Tribunale di Treviso sentenza n. 104/2014, Tribunale di Padova sentenza n.948/2015, Tribunale di Termini Imerese sentenza del 13.07.2015, Tribunale di Enna sentenza del 27.07.2015, Tribunale di Torre Annunziata sentenza del 28.07.2015;

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti<sup>3</sup>

Data 21 FEB. 2018

Firma del legale rappresentate

IL SINDACO  
Dott. Mario Pupillo



<sup>3</sup>Specificare se i pareri resi dalle altre Sezioni della Corte dei Conti sono contrastanti .